

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEI FONDI DA PARTE DEI CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO

(Approvato dal Consiglio di Dipartimento del 20 settembre 2023)

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente documento disciplina l'utilizzo dei fondi che il Consiglio di Dipartimento assegna annualmente ai Consigli di Corso di Studio (CCS) su proposta della Commissione Didattica.
2. I fondi assegnati ai CCS possono essere utilizzati per finanziare:
 - a) viaggi di istruzione di gruppi di studenti di un insegnamento del corso di studio, su richiesta del docente dell'insegnamento;
 - b) altre iniziative didattiche che coinvolgono più studenti, come ad esempio le competizioni tra gruppi di studenti universitari, coordinate da uno o più docenti, o iniziative per la promozione dei Corsi di studio e per il miglioramento della didattica;
 - c) il rimborso delle spese di missione del Presidente (o di un suo delegato) per la partecipazione ad iniziative relative al coordinamento delle attività dei Corsi di studio e al miglioramento della qualità della didattica (ad esempio: eventi organizzati da ANVUR, MIUR).

I fondi assegnati ai CCS non possono essere utilizzati per finanziare attività di singoli studenti.

Articolo 2 - Ripartizione dei fondi

1. La ripartizione dei fondi tra i CCS prevede una quota fissa e una quota variabile per ciascuno studente iscritto, di entità diversa per Corsi di Laurea e Corsi di Laurea Magistrale.
2. L'utilizzo dei fondi è monitorato su base annuale dalla Commissione Didattica del Dipartimento.
3. Eventuali eccedenze di spesa, rispetto a quanto assegnato al singolo CCS, sono considerate in sede di assegnazione successiva.

Articolo 3 - Modalità di richiesta di utilizzo dei fondi

1. Le richieste relative a viaggi di istruzione di cui al punto a) dell'Art. 1 sono inviate dal docente responsabile dell'insegnamento al Presidente del CCS tramite una procedura trasparente che registra tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività e le rende immediatamente visibili, oltre allo stesso docente richiedente, ai Presidenti di CCS, ai Rappresentanti degli studenti del CCS pertinente, al Servizio didattica e al Servizio gestione contabile.
2. Le richieste sono inviate entro le prime tre settimane di ciascun semestre, senza tuttavia che sia preclusa la possibilità di richieste successive.
3. Per garantire una regolare gestione dei viaggi di istruzione e delle attività organizzative connesse, il Servizio didattica si fa carico di invitare i docenti dei CCS a presentare le richieste nel rispetto delle tempistiche stabilite.
4. Le richieste di finanziamento di altre iniziative didattiche di cui al punto b) dell'Art. 1 sono inviate al Presidente del CCS da parte dei docenti referenti o dai rappresentanti degli studenti in CCS.

Articolo 4 – Approvazione delle richieste di utilizzo dei fondi

1. Le richieste relative a viaggi di istruzione di cui al punto 2 a) dell'Art. 1 sono automaticamente approvate se di durata massima pari a un giorno previa presa visione da parte del Presidente o dei Presidenti interessato/i.
2. Le richieste relative ai punti 2 b) e c) dell'Art. 1 sono automaticamente approvate se presentate dal Presidente del CCS e di importo inferiore a 1000 Euro.
3. Negli altri casi, il Presidente presenta le richieste pervenute al CCS che delibera in via definitiva.